

R.G. 18829/07

Il Giudice designato, sciogliendo fuori udienza la riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 5/2003, depositato in data 25.6.2007 [REDACTED] ha chiesto che l'adito Tribunale accerti e dichiari la nullità dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari Argentina 7,85% 98/05 e Argentina 8,75% 97/02, meglio specificati nella narrativa del ricorso, e condanni la Banca [REDACTED] spa a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 22.765,02, oltre interessi dalla data delle rispettive corrisposizioni al saldo; il petitum è stato ridotto ad € 17.053,46, detratto l'importo delle cedole incassate, pari ad € 5.711,56 nel corso dell'udienza di comparizione delli 24.10.2007.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice per resistere alle domande formulate dalla ricorrente.

In esito alla discussione orale delle parti, il Giudice si riservava di provvedere con separata ordinanza.

Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità e proponibilità della domanda formulata dalla ricorrente nelle forme del procedimento sommario ex art. 19 D.Lgs. n. 5/03, e ciò in quanto la domanda di declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di titoli per difetto della forma scritta ad substantiam del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento, ex art.23 T.U.F., che costituisce il necessario

presupposto logico-giuridico della domanda di pagamento della somma richiesta, non eccede l'ambito del rito sommario scelto dall' attrice; si deve considerare, al riguardo, che l'oggetto di tale domanda (richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro quale effetto restitutorio dell'accertata nullità) è compatibile con il rito speciale ex art.19 citato e la causa petendi della dedotta nullità (difetto di forma prescritta ad substantiam) è accertabile mediante un riscontro documentale di immediata valutazione, che non necessita di una cognizione complessa e non sommaria.

Nel merito, appare indubbio che non vi sia la prova che il contratto normativo o contratto quadro di gestione dei servizi di investimento sia stato stipulato nella forma scritta prevista dall'art.23, c.1 D.Lgs. n.58/1998, disposizione che commina espressamente la nullità del contratto stesso in caso di inosservanza di tale forma.

Si tratta invero del contratto concernente la prestazione di attività di intermediazione finanziaria e servizi di investimento, per il quale è sempre richiesta dall'art.23 D.Lgs. n.58/1998 la forma scritta ad substantiam e del quale è indicato il contenuto minimo indispensabile per la validità, costituito dalla natura dei servizi forniti, modalità di svolgimento degli stessi, entità e criteri di calcolo della loro

remunerazione, eventuali altre condizioni particolari convenute con il cliente.

Al fine di superare tale mancanza documentale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, la Banca convenuta ha prodotto, quale doc. n.1, un contratto relativo a servizi di intermediazione di valori mobiliari, stipulato da [REDACTED] (coniuge della ricorrente) e [REDACTED] in data 18.2.1992; tale produzione non consente, ad avviso di questo giudice, di superare l'eccezione di nullità sopra esposta, avuto riguardo al fatto che il contratto normativo prodotto dalla convenuta di riferisce ad altro e distinto conto corrente e deposito amministrato di appoggio.

Il contratto doc.1 conv. fa infatti riferimento al conto contestato [REDACTED] ed è contrassegnato dal n.di deposito amministrato 851007 e conto corrente n.9400, non corrispondenti a quelli (deposito amministrato n.965069 e conto corrente di appoggio 12324 intestati a [REDACTED] riportati nei "fissati bollati" relativi alle operazioni di acquisto dei titoli obbligazionari per cui si controverte (docc.ti nn.1 e 2 ric.).

Discende da quanto sin qui esposto che sussistono i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex art.19 D.Lgs. n.5/2003 e dichiarare la nullità dei contratti di acquisto titoli indicati dalla ricorrente, posto che la mancanza del decisivo presupposto, costituito dalla valida stipulazione del contratto normativo o contratto quadro nella forma scritta richiesta ad

substantiam rende invalidi i singoli ordini di acquisto successivamente impartiti e rende superfluo l'esame dei requisiti di validità degli stessi.

Alla declaratoria di nullità segue la condanna della convenuta alla restituzione alla ricorrente delle somme pari al capitale iniziale investito, da cui devono detrarsi gli importi delle cedole medio tempore percepite (€ 5.711,56) ed il controvalore dei titoli, pari ad € 6.000,00 (doc.4 conv. non contestato dalla difesa della resistente) ed aggiungersi gli interessi legali dalla data della corresponsione (5.8.1998) sino al saldo.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Visto l'art.19 D.Lgs. n.5/2003

Dichiara la nullità dei contratti di acquisto titoli indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 11.053,46 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data del 5.8.1998 al saldo.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.689,34, di cui € 189,34 per esposti, € 1.000,00 per diritti € 1.500,00 per onorari di Avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, il 26 ottobre 2007.

*Maria Giusta*  
IL GIUDICE

Dot.ssa M. GIUSTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 OTT. 2007

IL CANCELLIERE  
Dot.ssa Sonia NERPITI



AVVISI ALLE PARTI  
n Data 29 OTT. 2007  
IL CANCELLIERE

Cronol. 5336  
Repart. 1204